

Proposta di legge
D’iniziativa del deputato Nicola Pellicani

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

La salvaguardia di Venezia, città patrimonio dell’umanità, e dell’ambiente lagunare, costituiscono una priorità già riconosciuta da tutti i livelli istituzionali del nostro Paese, con un regime speciale.

Oggi, alla luce dei cambiamenti ambientali, socio-economici, intervenuti nel corso degli anni, si impone con urgenza una rivisitazione della normativa e una conseguente implementazione che riconosca tali mutamenti che interessano Venezia e la sua Città Metropolitana.

Nel corso della precedente legislatura sono state presentate diverse proposte di legge in entrambi i rami del Parlamento e se alcuni stralci di riforma sono stati inseriti nel corso di iter di alcuni provvedimenti oggi è imprescindibile provare a semplificare procedure e dare un quadro normativo certo di sostegno alla città e al suo territorio, superando una condizione emergenziale in una prospettiva di riforma complessiva, che consenta a Venezia di affrontare in modo adeguato le sfide del futuro.

Per queste ragioni dopo un lavoro di approfondimento si intende riproporre la questione al Parlamento puntando ad un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati focalizzandosi su salvaguardia e sviluppo socio-economico, con l'obiettivo primario di tutelare la città e i suoi abitanti.

Si tratta di una proposta complessiva che prevede un'adeguata copertura finanziaria e porta con sé anche il patrimonio di esperienze delle precedenti legislature, con l’auspicio che in questa legislatura si possa davvero giungere ad una riforma della legislazione speciale per il bene di Venezia.

L’articolo 1 definisce la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quale obiettivo di preminente interesse nazionale, da perseguire mediante il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano.

L’articolo 2 istituisce il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, al quale sono demandati l’approvazione del piano generale degli interventi, la fissazione dell’ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi previsti dalla legge.

L’articolo 3 prevede l’istituzione del Consiglio di partecipazione di Venezia e della sua laguna con funzioni di supporto al Comitato di cui all’articolo 2 con il coinvolgimento territoriale e di partecipazione anche di soggetti sociali e dei cittadini.

L’articolo 4 prevede il ripristino delle funzioni del Magistrato alle Acque.

L’articolo 5 riguarda il Mose, con la definizione del cronoprogramma degli interventi necessari al completamento, la copertura finanziaria anche per la manutenzione ordinaria dell’opera. È altresì istituita l’Autorità per il Mose.

L’articolo 6 istituisce il centro studi sul clima per monitorare i mutamenti climatici e per attenzionare adeguatamente le ripercussioni su Venezia e sulla sua laguna.

L’articolo 7 riguarda interventi in materia urbanistica con disposizioni attuative per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

L'articolo 8 riguarda l'Art bonus vincolato per interventi su Venezia.

L'articolo 9 prevede norme relative alla redazione del piano per l'area di Porto Marghera e per il completamento delle bonifiche.

L'articolo 10 prevede interventi in favore del distretto del vetro artistico e la tutela delle tradizioni e delle produzioni di qualità dei territori delle isole minori.

L'articolo 11 contiene norme di attuazione in materia socio-economica, con particolare riferimento agli incentivi per le aziende, al commercio e al turismo.

L'articolo 12 prevede misure recanti interventi nella disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia superando l'attuale frammentazione.

All'articolo 13 si elencano le aree su cui procedere per una sdemanializzazione.

L'articolo 14 prevede interventi per promuovere lo sviluppo di istituti universitari, enti culturali e di ricerca con sede nel territorio della laguna di Venezia

L'articolo 15 riguarda la composizione della Commissione di salvaguardia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 369, a tutela del patrimonio urbanistico della città.

L'articolo 16 ridetermina l'attribuzione dei compiti all'interno dell'area metropolitana di Venezia.

Infine gli articoli 17 e 18 contengono norme relative al finanziamento delle opere ed alla copertura finanziaria con principi di federalismo fiscale.

Art. 1.

(Finalità ed obiettivi)

1. Venezia e la sua laguna rappresentano un imprescindibile patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale. La loro salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale. La Repubblica garantisce pertanto la salvaguardia naturale e ambientale, la valorizzazione artistica, storica, archeologica e promuove lo sviluppo sociale ed economico della città di Venezia e del suo complesso sistema lagunare; ne tutela, in particolare, l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, rimuovendo le cause di criticità e del degrado esistenti; ne risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, favorendo la vitalità socioeconomica dell'area nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati anche dai programmi e dai trattati su scala mondiale, nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia ambientale.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. Tale piano è sottoposto alla valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di valutare preventivamente la sostenibilità ambientale degli effetti diretti e indiretti, cumulativi, sinergici, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei delle diverse azioni programmate.

3. Il piano generale degli interventi è elaborato su un arco di tempo di dieci anni, con programmi triennali di spesa annualmente aggiornati e assicurati ai sensi delle disposizioni e con la copertura finanziaria di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge. Il piano prevede un fondo per studi e ricerche ed è redatto, con il pieno coinvolgimento di tutti gli enti istituzionali e sociali interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il piano generale degli interventi prevede direttive, indirizzi, prescrizioni, piani e programmi settoriali e interventi concernenti:

a) il recupero e la riqualificazione ambientali;

b) il riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna, per contrastare il processo erosivo e la perdita di sedimenti fini nello scambio mare-laguna;

c) la riduzione dei livelli di marea in laguna, per porre al riparo tutti gli insediamenti urbani dalle acque alte attraverso:

1) interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto;

2) interventi di iniezione su strati geologici profondi volti al sollevamento antropico, previ studi scientifici specifici e adeguati, valutati dal Consiglio di partecipazione di cui all'articolo 3;

3) interventi integrati per *insulae* e di innalzamento delle parti più basse dei centri storici e delle isole dell'estuario, da ottenere in connessione con i programmi di manutenzione urbana;

d) il consolidamento delle difese a mare, il ripascimento dei litorali e il rafforzamento dei marginamenti lagunari, nonché interventi nei bacini fluviali in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti;

e) l'apertura all'espansione delle maree delle valli da pesca, le quali, anche se in concessione, appartengono dall'origine al bacino demaniale marittimo costituente la laguna di Venezia, ai sensi dell'articolo 28 del codice della navigazione e dell'articolo 822 del codice civile;

f) la tutela e la valorizzazione del paesaggio lagunare;

g) il risanamento delle acque della laguna e del bacino idrografico direttamente sversanti nel corpo idrico ricettore lagunare;

h) un piano di bonifica e recupero dei siti inquinati, localizzati nel sito di interesse nazionale (SIN) e nell'ambito della laguna nonché nel sistema ambientale delle gronde lagunari individuato nel piano d'area della laguna di Venezia (PALAV);

l) il riconoscimento della laguna di Venezia come area di rilievo internazionale ai sensi delle convenzioni relative alle zone umide d'importanza internazionale;

m) gli interventi per la manutenzione delle città e dei comuni siti all'interno della conterminazione lagunare e per la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, secondo le indicazioni di cui ai commi 6, 7 e 8;

n) programmi per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico-architettonico mobiliare e immobiliare pubblico delle città site all'interno della conterminazione lagunare;

o) la promozione e la valorizzazione, anche in ambito internazionale, delle istituzioni e delle produzioni culturali e scientifiche, anche attraverso la creazione di centri di eccellenza e di dialogo interculturale e interreligioso site in città interne alla conterminazione lagunare;

p) la previsione di strumenti di agevolazioni fiscali e finanziarie, anche in deroga alla disciplina ordinaria, nel rispetto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio delle città site all'interno della conterminazione lagunare;

q) un piano della mobilità e dell'accessibilità alla città storica di Venezia e al centro storico di Chioggia dall'intero comprensorio dell'area veneziana, nonché piani finalizzati alla riduzione del

numero complessivo dei mezzi meccanici a motore che possono accedere ai centri storici, attraverso la conversione, la costruzione o il risanamento di aree limitrofe destinate a parcheggio e l'adozione di adeguati sistemi di telecontrollo e gestione degli accessi, il superamento della frammentazione delle competenze in laguna, elaborazione di un Piano del Traffico Urbano a Venezia;

r) un piano per la nautica da diporto per natanti-imbarcazioni compatibili con la tutela della laguna di Venezia affrontando il tema del moto ondoso con incentivi alla rottamazione dei motori più inquinanti e la sostituzione con propulsori ecologici.

s) lo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica valorizzando il sistema portuale e la intermodalità anche per la gestione dei flussi turistici preservando il Bacino di San Marco e dal Canale della Giudecca;

t) un piano per la produzione e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate nei processi produttivi e per i fabbisogni civili, privilegiando le fonti pulite e rinnovabili;

u) la promozione e la qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e industriali, in particolare dell'imprenditoria giovanile.

5. Il piano generale degli interventi è redatto, per quanto riguarda le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *g)* del comma 4, tenendo conto delle direttive e degli indirizzi del piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali istituito con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Il ripopolamento residenziale nelle città e nelle isole site all'interno della conterminazione lagunare, considerate le loro particolari condizioni storico-culturali, fisiche-strutturali ed economiche, è perseguito attraverso interventi integrati di manutenzione e rigenerazione urbana, volti ad assicurare:

a) il risanamento igienico ed edilizio, mediante scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria con messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle parti basse della città, realizzazione di un completo piano di sicurezza antincendio;

b) la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo della residenzialità, dei servizi pubblici e delle attività socio-economiche negli insediamenti lagunari.

7. Per gli obiettivi di cui al comma 6 possono essere previsti per i comuni siti all'interno della conterminazione lagunare:

a) l'assegnazione di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare residenziale privato;

b) l'assegnazione di contributi per l'acquisto della prima abitazione, per la ristrutturazione e per la rivitalizzazione sociale attraverso la destinazione di specifici contributi a studenti, ricercatori e giovani coppie che stabiliscono la propria residenza in comuni siti all'interno della conterminazione lagunare;

c) provvedimenti di tutela e salvaguardia dell'uso degli immobili per abitazioni ad uso esclusivamente residenziale;

d) provvedimenti per ridurre il moto ondoso e assegnazione di contributi per l'adeguamento e la certificazione obbligatoria della curva di resistenza residua delle carene dei natanti, degli organi di propulsione meccanica e della loro alimentazione;

e) una gestione della sanità dedicata e circoscritta a Venezia, a Chioggia e alle isole della laguna, d'intesa con la Regione Veneto.

8. La rivitalizzazione socio-economica della città di Venezia, al fine di contribuire ad assicurare una nuova fase dello sviluppo economico del territorio veneziano, a partire dal rilancio del distretto del vetro artistico, impostata su prospettive occupazionali e su una migliore qualità del lavoro, nonché sui principi di compatibilità ambientale e nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia, è perseguita anche attraverso:

a) interventi da realizzare, previa convenzione con i comuni siti all'interno della conterminazione lagunare, sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali aziende sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fondazioni, enti religiosi e culturali, università;

b) l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria e secondaria, da parte dei comuni siti all'interno della conterminazione lagunare, di aree site nei propri confini comunali da destinare a insediamenti produttivi e ad altre attività socio-economiche, favorendo in particolare la popolazione e l'imprenditoria giovanile;

c) il restauro e la ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico, previa convenzione con i comuni di appartenenza;

d) il governo del turismo attraverso la promozione e lo sviluppo di un turismo consapevole e di qualità, l'organizzazione ed il controllo dei flussi, il miglioramento dell'offerta e dei servizi, con la realizzazione di appositi hub di accesso terra acqua;

e) contributi o incentivi per la riconversione ecologica o per l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico per quelle aziende o sistemi di aziende pubbliche e private localizzati o che si impegnino a localizzarsi nel territorio anche per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città;

f) la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati che realizzano infrastrutture e reti a banda larga e per la connettività in movimento;

g) la concessione di contributi per la riconversione di imprese o di sistemi di imprese legati alla *green economy* e alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione;

h) l'assegnazione di contributi e la previsione di un sistema di agevolazioni alle piccole e medie imprese per l'acquisto di locali da destinare ad attività commerciali o artigianali situate nelle aree urbane da rivitalizzare, anche con finalità turistiche, dei centri urbani siti all'interno della conterminazione lagunare;

i) il sostegno economico e la protezione delle attività artigianali e tradizionali ancora esistenti, che divengono oggetto di particolare tutela, anche al fine della conservazione delle conoscenze specifiche e specialistiche di mestieri unici al mondo, che sono individuati con apposite deliberazioni dei consigli comunali delle città site all'interno della conterminazione lagunare.

Art. 2.

(Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. È istituito, mediante DPCM, il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di seguito denominato «Comitato», composto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro dell'Istruzione e della Ricerca, dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto, dai Sindaci dei Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti e da un rappresentante dei restanti Comuni della conterminazione lagunare designato a maggioranza dai rispettivi sindaci.

2. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l'approvazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dei relativi programmi di attuazione annuali e triennali, predisposti e redatti dal Consiglio di partecipazione di cui all'articolo 3;

b) la fissazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da mettere a disposizione annualmente, attraverso la legge di bilancio, sulla base delle priorità richieste dal piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dello stato di attuazione dello stesso;

c) l'approvazione della composizione del Consiglio di partecipazione di cui all'articolo 3.

4. Il presidente del Comitato trasmette ogni anno alle Camere una relazione in merito all'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del piano generale degli interventi. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere sulla relazione entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione e, comunque, entro la data di presentazione del disegno di legge di bilancio. Nella relazione consuntiva e nel parere delle Commissioni sono in particolare analizzati gli eventuali ritardi o le difficoltà riscontrati e sono individuate le misure da adottare per superarli. Nel periodo transitorio, che va dalla data di entrata in vigore della presente legge alla data di approvazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, il Comitato provvede alla fissazione di risorse finanziarie, da erogare ai sensi degli articoli 16 e 17 per interventi prioritari ed urgenti riscontrabili all'interno del piano.

Art. 3.

(Consiglio di partecipazione di Venezia e della sua laguna)

1. È istituito il Consiglio di partecipazione di Venezia e della sua laguna di seguito denominato «Consiglio di partecipazione», con sede presso la Città Metropolitana di Venezia. Esso svolge le seguenti funzioni:

a) supporta l'attività del Comitato di cui all'articolo 2 con funzione di monitoraggio e aggiornamento del piano generale degli interventi in favore del sistema lagunare veneziano;

b) trasmette i dati e le elaborazioni ai Comuni interessati fungendo anche da organo di informazione per la cittadinanza in un quadro di democrazia partecipata;

d) raccoglie le istanze provenienti da enti locali, organizzazioni di categoria, del mondo associativo e dei cittadini rispetto ad interventi di rimozione di situazioni di degrado e di promozione di politiche di recupero e rilancio del territorio;

e) provvede trimestralmente a convocare in audizione le parti sociali della città e ne acquisisce il parere sui provvedimenti maggiormente rilevanti per la città;

e) si avvale di tecnici di comprovata esperienza provenienti dagli organici delle amministrazioni di seguito indicate:

- 1) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- 2) dalla Regione Veneto
- 3) dalla Città Metropolitana di Venezia
- 4) dall'Autorità Portuale di Venezia;
- 5) dall'ISPRA, CNR, ARPA e Autorità di Bacino
- 6) dall'Unesco
- 7) dall'Enit

2) I tecnici di cui al comma 1 vengono nominati entro 90 giorni dalla approvazione della presente proposta di legge per una durata di 3 anni.

Art. 4

(Abrogazione comma 3 art. 18 L. 114/2014)

1. È abrogato il comma 3 dell'articolo 18 della legge 11 agosto 2014, n. 114 concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

2. Il Governo, d'intesa con la Città Metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto, su proposta dei Ministri delle Infrastrutture e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è autorizzato ad approvare uno o più decreti legislativi recanti l'individuazione delle funzioni esercitate dal magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, manutenzione, segnaletica, ivi comprese le "bricole", secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esercizio unitario e coordinato delle suddette funzioni da parte dell'ente territoriale di area vasta;
- b) affidamento delle competenze in materia di polizia lagunare e di rilascio di concessioni di spazi acquei;
- c) esercizio delle competenze in materia di navigazione, in coerenza con quanto previsto al successivo art. 12.

Art. 5

(Norme di attuazione in materia ambientale e istituzione Autorità di salvaguardia)

1. Gli investimenti per gli interventi di salvaguardia della Città di Venezia e della sua laguna, il completamento e per il mantenimento, compresa la manutenzione ordinaria, del sistema MOSE (Modulo sperimentale elettromeccanico) sono fatti rientrare nel capitolo della legge di bilancio che prevede lo stanziamento annuale e triennale indifferenziato volto al finanziamento del piano generale degli interventi nonché nell'ambito dell'articolo 17 comma 2 della presente legge.

2. In applicazione dell'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 29 novembre 1984, n. 798, il Governo provvede, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, a determinare un cronoprogramma definito per la conclusione degli interventi e alla progressiva conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto.

3. Entro il termine di 90 giorni dalla approvazione della presente legge è istituita l'Autorità pubblica di salvaguardia per gli interventi di salvaguardia della Città di Venezia e della sua laguna e per il funzionamento del MOSE, di seguito chiamata "Autorità", la cui funzione è finalizzata anche al controllo sulla conclusione dei lavori e sulla sicurezza e manutenzione dei manufatti. È composta da 6 membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Regione Veneto, dal Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Venezia, dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, dal Magistrato alle Acque, dall'Anac. Entro i successivi 60 giorni è emanato il regolamento di funzionamento. Il 30 giugno di ogni anno invia una relazione alle competenti commissioni parlamentari sulla condizione dell'opera.

4. Nell'ambito dell'Autorità di cui al comma 3 è riportata la competenza del Centro di previsione delle maree, adeguatamente potenziato.

5. L'installazione del sistema di paratie mobili denominato Mose alle bocche del Lido, di Malamocco e di Chioggia della Laguna di Venezia rendono i porti di Venezia e Chioggia ad accesso regolato.

6. La gestione dell'accesso è finalizzata alle esigenze della salvaguardia della laguna e degli insediamenti lagunari dal mare, di sicurezza della navigazione e la miglior funzionalità delle attività portuali utili alle economie internazionali, nazionali e regionali serviti dai porti di Venezia e Chioggia.

Art. 6

(Centro studi sul clima)

1. Presso la Città di Venezia è istituito il Centro studi per i cambiamenti climatici avvalendosi del contributo delle Università veneziane di Ca' Foscari e Luav, e di istituti come CNR, CMCC, Corila, Arpav, Ispra, nonché del Consorzio Venezia Nuova, Thetis, Comar,– e avviando partnership con le principali strutture di studio e ricerca nazionali e internazionali
2. Annualmente tale Centro invia una relazione al Parlamento per un attento monitoraggio dei mutamenti climatici
3. Per l'avvio e il funzionamento del suddetto centro è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 18.

Art. 7

(Norme di attuazione in materia urbanistica e culturale)

1. In ragione dell'interesse pubblico prevalente alla rivivificazione demografica e sociale della popolazione residente di Venezia insulare e delle isole della laguna, le competenti amministrazioni comunali, nei propri strumenti di pianificazione, possono regolamentare le destinazioni d'uso degli immobili censiti come residenza, al fine di favorirne l'utilizzo diretto quali abitazioni per nuclei

familiari. Nell'ambito delle assegnazioni di edilizia residenziale finanziata con fondi di legge speciale, i regolamenti comunali dovranno fissare criteri volti a garantire priorità a favore dei soggetti colpiti da provvedimenti esecutivi di rilascio; tenuto conto anche della necessità di riservare adeguate percentuali a favore di giovani coppie e persone anziane. Il presente comma è da considerarsi disposizione normativa con carattere di specialità.

2. Il piano programma degli interventi integrati per il disinquinamento, il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia - progetto integrato rii, ridefinito dall'accordo di programma sottoscritto il 3 agosto 1993, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, e il programma attuativo degli interventi integrati per il risanamento igienico edilizio della città di Venezia e delle isole della laguna sono parte integrante del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. Tutti i canali interni comprensivi dei marginamenti esterni della città di Venezia diventano di competenza del Comune di Venezia. Diventano perciò di competenza anche i marginamenti del Bacino di San Marco e del Canale della Giudecca. Diventano inoltre di competenza del Comune di Chioggia tutti i canali interni comprensivi dei marginamenti esterni della città di Chioggia.

3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo finanziati con Legge Speciale in Venezia insulare, nelle isole della laguna, nel centro storico di Chioggia e nel territorio entro la conterminazione lagunare del comune di Cavallino-Treporti, devono tener conto degli edifici e dei complessi di interesse monumentale, storico e artistico di uso pubblico individuati ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

4. Per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali pubblici di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), il piano contenente le priorità è vidimato dal Soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare e dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna e redatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 8

(Art bonus per Venezia)

1. Al fine di promuovere interventi di messa in sicurezza e recupero del patrimonio architettonico e artistico della città di Venezia, in particolare per i beni simbolo della città, a partire dalla Basilica di San Marco, considerate le problematiche presenti, il credito di imposta, di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 2014 n 106 e successive modificazioni, è ulteriormente incrementato, per un periodo di tre anni, del 10% qualora destinato a suddetti interventi.

2. All'onere derivante dalla presente misura si provvede annualmente mediante corrispondente incremento delle risorse destinate al Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

Art. 9

(Norme per Porto Marghera e sito di interesse nazionale)

1. Nella redazione del piano per l'area di Porto Marghera di cui all'articolo 1, comma 4, lettera i), sono previsti:

- a) investimenti per il completamento del processo di bonifica ai sensi dell'accordo di programma da ultimo del 2012 e del Patto per lo Sviluppo per la Città, in particolare per il completamento delle opere di marginamento fronte laguna della zona industriale ai fini della messa in sicurezza e bonifica della sottostante falda contaminata, e del sistema di collettamento e la depurazione delle acque drenate dalla trincea posta a tergo della conterminazione, nella misura atta a garantire prioritariamente l'equilibrio idrostatico delle opere e la sicurezza idraulica delle macroisole conterminate;
- b) il rilancio del sito attraverso investimenti in settori green con il coinvolgimento dei principali gruppi industriali ancora presenti;
- c) l'istituzionalizzazione di una cabina di regia permanente per gli interventi di bonifica come da previsione del patto per lo sviluppo della città siglato il 31 dicembre 2017 con il coinvolgimento delle funzioni istituzionali del Comitato di cui all'articolo 2;
- d) Interventi, d'intesa con l'autorità portuale per la logistica e tutte le attività a basso impatto ambientale;
- e) al fine di favorire lo sviluppo di nuovi investimenti e promuovere la capacità attrattiva del Porto di Venezia, ai sensi dell'articolo 1, commi 61-66 L.205/2017 , entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge è istituita con DPCM, d'intesa con la Regione Veneto e con la Città Metropolitana di Venezia, una Zona Logistica Speciale, per una durata massima di sette anni, rinnovabile.

Art 10

(Misure per il distretto del vetro artistico e per la valorizzazione delle attività delle isole)

1. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con le Imprese e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, assume come proprio riferimento del proprio intervento il Piano Operativo e il Piano di Comunicazione del Distretto del Vetro Artistico di Murano che, definito con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1796 del 9 dicembre 2015 in attuazione della Legge regionale n. 13/2014 si propone –attraverso, la realizzazione di progetti mirati nei diversi ambiti- di promuovere lo sviluppo e il sostegno delle aziende del distretto nei campi del marketing, della digitalizzazione e della ricerca e innovazione dei processi e del prodotto favorendone l'internazionalizzazione e la commercializzazione e rafforzando la promozione e tutela del vetro di Murano, contrastando il fenomeno della contraffazione, attraverso il marchio regionale Vetro Artistico® Murano.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con le parti sociali e gli enti istituzionali territoriali competenti, prevede un Piano Operativo per la rivitalizzazione delle Isole minori della Laguna di Venezia con la previsione di misure mirate allo sviluppo di un turismo sostenibile.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è prevista la spesa di 10 milioni di euro.
4. Entro il 30 giugno di ciascun anno mediante un decreto interministeriale Economia e Sviluppo Economico saranno definite le modalità di erogazione e i progetti finanziati.

Art. 11

(Norme di attuazione in materia socio-economica)

1. Per gli incentivi alle aziende di cui all'articolo 1, comma 8, le amministrazioni comunali hanno facoltà di applicare, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, imposte inferiori all'aliquota applicata a livello nazionale. Gli incentivi ai privati sono assegnati dai Comuni interessati a seguito di bando, sulla base di progetti finalizzati alla realizzazione di programmi valutati favorevolmente dai rispettivi Consigli Comunali.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 8, per favorire la riconversione dell'economia veneziana alla *green economy* e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, di cui alla legge 1^o giugno 2002, n. 120, e dalle direttive dell'Unione Europea in materia, è previsto il finanziamento di progetti e di opere, compresi quelli di iniziativa privata, tesi a ridurre o ad azzerare l'impatto delle emissioni e dei fattori inquinanti dell'acqua, dell'aria e del suolo sull'ambiente lagunare, nonché a sperimentare produzioni a basso impatto ambientale, e di progetti di infrastrutturazione della città, compresi gli edifici civili, con reti in fibra ottica. Sono inoltre cofinanziati progetti indirizzati a progetti *Smart cities*, secondo quanto previsto dal programma dell'Unione Europea *Internet of things*.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il Ministro dello Sviluppo Economico adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, le relative norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive in conformità alle norme previste dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La Regione Veneto verifica il rispetto dell'obbligo da parte della competente Unità Locale Socio Sanitaria di riconoscere e assicurare la specificità lagunare conformando ad essa gli standard della ospitalità e dell'assistenza territoriale.

Art. 12

(Trasferimenti di funzioni e interventi in materia di circolazione acquea del traffico)

1.. Il Governo, d'intesa con la Città Metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto, su proposta dei Ministri delle Infrastrutture e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è autorizzato ad approvare uno o più decreti legislativi recanti una nuova disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgimento delle funzioni di coordinamento e disciplina regolamentare della navigazione lagunare, con l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi,

b) l'individuazione di un sistema di rilevamento dei natanti, al fine di garantire il controllo e la sicurezza della navigazione, individuando i soggetti cui può essere applicato ;

c) una disciplina delle materie inerenti i requisiti, i titoli professionali e le patenti, necessari per l'esercizio dei servizi di linea e non di linea e, in generale, per la conduzione dei mezzi;

d) una disciplina del sistema sanzionatorio;

e) una definizione delle norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti, prevedendo per tutte le navi che entrano nella laguna di Venezia o che utilizzano eventuali strutture portuali esterne, l'obbligo di usare carburanti che consentano il rispetto dei limiti più restrittivi imposti dalla normativa internazionale per le aree ECA (aree di controllo delle emissioni). Per le medesime navi è previsto l'obbligo di dotarsi delle migliori tecnologie disponibili in materia di sicurezza sul lavoro e protezione ambientale;

f) rafforzamento degli organici e dei mezzi in dotazione alle forze dell'ordine per le finalità di cui al presente articolo.

g) promuovere attività di educazione nautica nelle scuole dei Comuni contermini al territorio lagunare

Art. 13

(Cessioni demaniali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *m*), le sottoelencate aree vengono sdemanializzate e cedute gratuitamente rispettivamente ai Comuni di Venezia e Chioggia: Bacino di San Marco e Canale della Giudecca, Idroscalo G. Miraglia, forte di Sant'Andrea-Vignole, caserma Pepe-Lido, forte Ca' Bianca-Lido, forte Malamocco-Lido, forte Ca' Roman-Pellestrina, forte Penzo-Chioggia, Forte San Felice. Per la finalità di cui al presente articolo, l'Agenzia del Demanio procede alla perimetrazione e alla delimitazione delle singole aree indicate, nonché alla loro consegna ai comuni rispettivamente di Venezia e di Chioggia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I progetti di utilizzo previsti dalla legislazione vigente possono essere presentati anche in collaborazione con soggetti di diritto privato o pubblico scelti attraverso gara ad evidenza pubblica.

3. I progetti sono corredati di adeguata strumentazione urbanistica e del piano finanziario.

4. Le amministrazioni proprietarie, dopo l'approvazione dei progetti da parte del Comitato provvedono, entro e non oltre tre mesi dalla data della loro approvazione, a concedere il bene al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 2, in regime di concessione, per un tempo necessario a remunerare il capitale investito nella realizzazione del progetto stesso.

5. Per i beni demaniali loro concessi, le amministrazioni comunali di Venezia e Chioggia hanno la facoltà di prevedere la concessione della gestione a soggetti terzi.

6. Le amministrazioni comunali di Venezia e di Chioggia hanno la facoltà di rivedere, anche con potere di revoca, eventuali concessioni esistenti sulle aree suddette del proprio territorio, tenendo in debita considerazione eventuali atti adottati, effetti prodotti e rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente e indivisibile della città di Venezia. Le aree e gli insediamenti militari di Venezia sono trasferiti al Comune di Venezia.

7. Il Comune di Venezia procede al trasferimento in concessione a titolo oneroso ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano legittimamente i compendi immobiliari situati nell'area di cui al comma 1. Resta confermato l'uso gratuito già concesso alla sola Fondazione La Biennale di Venezia.

8. Le somme ricavate per effetto della concessione degli immobili di cui al comma 2 sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale.

9. Il Comune di Venezia si dota di ulteriori strumenti operativi finalizzati a gestire l'Arsenale per quanto di competenza e a garantirne la conservazione e il recupero in termini funzionali alla città. A tale scopo nel primo triennio il 5% delle risorse, annue, di cui alla presente legge sono destinate alla valorizzazione del sito.

Art. 14

(Interventi in materia culturale)

1. Il Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dei Beni e delle Attività Culturali e dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, previo parere vincolante del Comitato di cui all'articolo 2, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere lo sviluppo, quali centri di eccellenza di produzione culturale a vocazione internazionale, degli istituti universitari, degli enti culturali e di ricerca, delle fondazioni con sede nelle città della laguna di Venezia.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) patrimonializzare gli istituti universitari, gli enti culturali e le fondazioni garantendo l'autonomia finanziaria;

b) prevedere formule istituzionali idonee per l'eventuale ingresso di investitori privati per il rafforzamento delle attività;

c) delineare gli obiettivi degli enti e delle fondazioni culturali, favorendo l'alta formazione e la specializzazione a livello internazionale;

d) promuovere corsi di studio in lingua straniera;

e) favorire il reclutamento di professori di chiara fama provenienti da istituzioni universitarie o di alta cultura straniere e individuati sulla base di reclutamenti pubblici internazionali;

f) favorire la migrazione delle istituzioni di cui al comma 1 verso istituzioni plurilingue a riferimento internazionale;

g) promuovere, con iniziative di livello scientifico e didattico, le realtà di eccellenza del territorio lagunare in ambito culturale, artistico e artigianale;

h) promuovere iniziative idonee a garantire la residenzialità universitaria degli studenti italiani e stranieri nelle città della laguna di Venezia provvedendo alla costruzione di apposite residenze gestite dalle istituzioni universitarie;

3. Alle istituzioni culturali pubbliche presenti in città, al fine di promuoverne l'attività, a partire dal 90mo giorno dalla approvazione della presente legge, è data facoltà, previa deliberazione dei propri organi statuari e di governo, di potersi trasformare in soggetti regolati dal primo libro di diritto civile.

Art. 15

(Commissione di salvaguardia)

1. La Commissione di salvaguardia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, esprime i propri pareri vincolanti per le autorizzazioni edilizie e per i piani negli ambiti territoriali di competenza e per i settori di intervento sino al momento in cui vengono approvati i piani di assetto territoriale (PAT) comunali, il nuovo piano regolatore del porto, il piano regolatore aeroportuale, il piano morfologico della laguna, il piano di bacino ed il piano di assetto idrogeologico del bacino scolante in adeguamento al PALAV.

2. La Commissione di salvaguardia di cui al comma 1 esprime, successivamente, i pareri paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito della conterminazione lagunare.

3. La Commissione di salvaguardia di cui al comma 1 è composta da:

a) il presidente della Regione Veneto, che la presiede;

b) un rappresentante dell'Unesco;

c) un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

d) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Consiglio nazionale delle ricerche;

f) il Soprintendente ai beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna;

g) il Soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei Comuni della gronda lagunare;

h) il coordinatore del Consiglio di partecipazione, di cui all'articolo 3, comma 5;

i) il rappresentante dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria competente;

l) tre rappresentanti della Regione Veneto eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato a due;

m) tre rappresentanti del Comune di Venezia eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato a due;

n) due rappresentanti degli altri Comuni della conterminazione lagunare, designati dai rispettivi sindaci con voto limitato;

o) un rappresentante dei Vigili del Fuoco del comando di Venezia.

Art. 16

(competenze istituzionali)

1. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge si provvede ad una rideterminazione delle competenze previste nell'ambito della introduzione delle presenti norme al fine di evitare conflitti di attribuzione.

Art. 17

(Finanziamento delle opere)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le entrate a bilancio dello Stato relative:

a) ad imposte dirette e indirette, diritti e tasse relativi ad attività svolte nell'ambito del porto di Venezia e di Chioggia, di competenza dello Stato;

b) a quota parte del gettito IRPEF, IRAP e sull'imposta sul valore aggiunto riscosso sul territorio dei Comuni della conterminazione lagunare di cui alla presente legge;

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 luglio 2013, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo ed è fissato, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, l'ammontare annuale delle quote di gettito dei tributi e delle imposte di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, comunque non inferiore a complessivi 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2019, da attribuire al Fondo di cui al comma 3.

3. Le somme di cui al comma 1 sono assegnate annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2019, al Fondo per l'attuazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e vincolate all'attuazione degli interventi del piano generale degli interventi di cui all'articolo 1. Al Comune di Chioggia, per le finalità di cui alla presente legge, è assegnato almeno il 12 per cento delle risorse attribuite al Comune di Venezia. Per l'anno 2019, le predette somme sono assegnate al Fondo per l'attuazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano entro il 31 dicembre 2019.

4. Le somme di cui al comma 1, qualora siano inferiori a 2 miliardi di euro, sono integrate annualmente, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di cui all'articolo 17.

Art. 18

(Copertura finanziaria)

1. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2 miliardi di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2019 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

2. Delega al governo per la individuazione di strumenti di finanziamento ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e della L. 42/09. Entro 6 mesi dalla approvazione della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Regione Veneto e la Città Metropolitana di Venezia provvede ad emanare apposito decreto di disciplina delle misure di cofinanziamento alle misure previste dalla presente legge in particolare per quanto concerne il funzionamento del Mose.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 1.